

ASSEMBLEA COSTITUENTE N. 44

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(SFORZA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCELBA)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(PELLA)

E COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(TUPINI)

Approvazione dell'Accordo concluso nel Palazzo Apostolico Vaticano fra la Santa Sede e l'Italia, il 31 marzo 1947, per una nuova delimitazione di alcune zone extra-territoriali nelle adiacenze della Città del Vaticano

Seduta del 20 novembre 1947

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel 1939, dovendosi attuare quella parte del piano regolatore della città di Roma che interessava l'area del Gianicolo delimitata nella tavola 12^a dell'allegato II del Trattato del Laterano, si determinò la necessità, in applicazione all'articolo 16 dello stesso Trattato, di addivenire in un accordo con la Santa Sede.

Con nota verbale del 4 febbraio 1939 la Nunziatura Apostolica propose uno schema di convenzione, i cui primi sette articoli concernono la costruzione della galleria sottopassante l'aerea in questione, l'esproprio' dei 1400 metri quadrati che comportava le garanzie tecniche per la condotta dei lavori, la misura degli indennizzi, etc.

L'articolo 8 ed ultimo, concerne, invece, il trasferimento alla area fabbricata del Seminario Romano Minore sulla via Aurelia (me-

tri quadrati 2900 circa) dell'immunità proteggente non solo i 1400 metri quadrati d'area sotto esproprio ai fini della costruzione della galleria, ma anche gli altri 1500 metri quadrati coperti da immobili, il cui esproprio era previsto per l'allargamento della via del Santo Uffizio e del Borgo Santo Spirito.

Il Ministero degli affari esteri fece presente la necessità che la materia trattata da quest'ultimo articolo formasse oggetto di una convenzione diplomatica da stipularsi tra il Governo Italiano e la Santa Sede, e che la materia trattata dai precedenti sette articoli divenisse oggetto d'un contratto tra l'allora Governatorato di Roma e gli Enti ecclesiastici proprietari degli immobili.

Il 2 giugno 1939 questo contratto fu stipulato, e la galleria venne in seguito costruita.

La stipulazione della convenzione subì invece un ritardo dovuto alle consultazioni con l'allora Governatorato di Roma ed alle trattative con la Santa Sede. Gli avvenimenti seguiti al settembre 1943 le fecero subire un rinvio che solo quest'anno ha trovato termine.

Con il presente Accordo stipulato tra l'Italia e la Santa Sede in data 31 marzo 1947, il privilegio d'immunità viene esteso alla sola area fabbricata del Seminario Romano Minore sito sulla via Aurelia ed ai 120 metri quadrati della sede stradale di piazza degli Alicorni, che il piano regolatore destina a costruzioni.

Decadono invece da tale privilegio:

1°) l'area di metri quadrati 1400 che è stata occupata dall'imbocco a Porta Cavalleggeri della galleria del Gianicolo;

2°) l'area di metri quadrati 1000 circa occupata dagli immobili prospicienti la via del Santo Uffizio, dei quali il piano regolatore prevede la demolizione.

Inoltre:

1°) il comune di Roma si impegna a cedere alla Santa Sede i 120 metri quadrati della sede stradale di piazza degli Alicorni, che risulteranno dall'esecuzione del piano regolatore;

2°) la Santa Sede si impegna a cedere al comune di Roma i demolendi immobili prospicienti la via del Santo Uffizio, nonché l'area di metri quadrati 1000 da essi occupata. Per questi ultimi immobili la decadenza del privilegio dell'immunità, decorrendo dalla firma dell'Accordo, precederà il loro passaggio di proprietà da parte della Santa Sede al comune di Roma.

Gli affidamenti dati dal comune di Roma sulla sua disposizione ad accelerare gli atti relativi alla cessione di tali immobili, eliminano ogni preoccupazione sul modo con cui sarà assicurata la pratica esclusione degli immobili stessi dal privilegio dell'immunità, che continuerà a proteggere l'insieme di cui essi fanno parte.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo concluso nel Palazzo Apostolico Vaticano fra la Santa Sede e l'Italia, il 31 marzo 1947, per una nuova delimitazione di alcune zone extra-territoriali nelle adiacenze della Città del Vaticano.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed ha effetto dal 31 marzo 1947.

**ACCORDO FRA LA SANTA SEDE E L'ITALIA
PER UNA NUOVA DELIMITAZIONE DI ALCUNE ZONE EXTRATERRITORIALI
NELLE ADIACENZE DELLA CITTÀ DEL VATICANO**

La SANTA SEDE e il GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA:

Tenuti presente gli articoli sette, ultimo comma, quattordici, quindici e sedici del Trattato fra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio-7 giugno 1929; il piano regolatore di Roma; il piano particolareggiato approvati con regio decreto 16 febbraio 1939, nonché i relativi tracciati stradali fissati dal Comune di Roma in relazione al detto piano di sistemazione della zona adiacente alla via della Conciliazione, piano la cui integrale esecuzione è subordinata alla cessione al Comune di Roma di alcuni immobili di proprietà della Santa Sede e di altri Enti ecclesiastici o religiosi, occorrenti per la sistemazione dell'imbocco occidentale della galleria sotto il Gianicolo, per la sistemazione di via del Sant'Uffizio, per la sistemazione di Borgo San Spirito e per la migliore viabilità della via del Gianicolo.

Considerato che gli immobili indicati sono compresi fra quelli che godono dei diritti stabiliti in virtù del citato Trattato fra la Santa Sede e l'Italia, e precisamente delle immunità riconosciute dal diritto internazionale alle sedi degli agenti diplomatici di Stati esteri (articolo quindici), con esenzioni da vincoli, da espropriazioni e da tributi (articolo sedici);

Riconosciuta l'opportunità che l'area di circa mq. 120 (centoventi) attualmente parte del sopprimendo Largo Alicorni e destinata alla edificazione dal piano regolatore vigente, sia acquistata dalla Santa Sede o da Enti ecclesiastici o religiosi da essa designati;

Avendo di comune accordo ritenuto che i privilegi specificati agli articoli quindici e sedici del Trattato Lateranense di cui godono detti immobili, passino ad altro immobile della Santa Sede e precisamente a porzione dell'immobile di proprietà della Santa Sede adibito a sede del Pontificio Seminario Romano Minore situato in via Aurelia, come dalla Santa Sede stessa designato;

Hanno nominato i loro plenipotenziari:

La Santa Sede:

S. E. Rev. ma Mons. DOMENICO TARDINI, *Segretario della Sacra Congregazione degli Affari ecclesiastici Straordinari*;

il Governo Italiano:

S. E. il Marchese PASQUALE DIANA, *Ambasciatore d'Italia presso la Santa Sede*;

i quali hanno convenuto quanto appresso:

ART. 1

Gli immobili di proprietà della Santa Sede o di altri Enti ecclesiastici o religiosi indicati nelle annesse planimetrie (allegati uno, due, tre) con tinta o perimetro gialli, necessari per l'attuazione delle particolari disposizioni locali del piano regolatore di Roma e precisamente per la sistemazione dell'imbocco ovest della galleria sotto il Gianicolo, per la sistemazione di via del Sant'Uffizio, per la sistemazione di Borgo San Spirito e la migliore viabilità in un breve tratto della via del Gianicolo, saranno oggetto di contratti di cessione dagli Enti proprietari al Comune di Roma.

Contemporaneamente sarà oggetto di cessione dal Comune di Roma alla Santa Sede o all'Ente ecclesiastico o religioso che dalla medesima Santa Sede sarà designato, l'area tratteggiata in tinta verde nella planimetria allegata sotto il numero uno, affinché la stessa area possa essere sede di un eventuale nuovo fabbricato da erigere su l'area medesima e sul terreno confinante, in armonia degli intendimenti architettonici che debbono informare la sistemazione urbanistica di quella area e delle aree adiacenti.

Le cessioni saranno effettuate appena la Santa Sede, il Governo Italiano ed il Comune di Roma ne avranno concordemente stabilito le condizioni, nonché tutti i particolari che si riferiscono ai mutamenti stradali sopra accennati.

Dalla firma del presente Accordo le aree, delle quali al comma primo del presente articolo, non godranno più delle immunità riconosciute dal diritto internazionale alle sedi degli Agenti diplomatici degli Stati esteri, delle esenzioni da vincoli, da espropriazioni e da tributi di cui agli articoli quindici e sedici del Trattato fra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio-7 giugno 1929.

Dalla data della consegna alla Santa Sede od all'Ente da essa designato dell'area di cui al secondo comma del presente articolo, la medesima area, che sarà all'uopo declassificata, godrà delle immunità di cui agli articoli quindici e sedici del suaccennato Trattato fra la Santa Sede e l'Italia.

ART. 2.

L'immobile di proprietà della Santa Sede, adibito a sede del Pontificio Seminario Romano Minore, situato in via Aurelia, via di Porta Pertusa e viale delle Mura Vaticane, indicato nell'annessa planimetria (allegato quattro) con tratteggio e perimetro rosso, dalla firma del presente Accordo, godrà dei privilegi specificati negli articoli quindici e sedici del menzionato Trattato fra la Santa Sede e l'Italia.

Il presente Accordo entra in vigore dalla data della sua firma.

IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari su detti debitamente autorizzati hanno firmato il presente atto.

FATTO in duplice esemplare nel Palazzo Apostolico Vaticano il 31 marzo 1947.

Per la Santa Sede

DOMENICO TARDINI

Per l'Italia

PASQUALE DIANA